



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

La vera Riforma Da Siulp Collegamento Flash del 1° agosto 2005, n. 29

A lungo, forse troppo a lungo, abbiamo perseverato nel tenere fede fino in fondo alla nostra cultura sindacale, che prevede senso di responsabilità e tassativo, ma reciproco rispetto dei ruoli tra Sindacato, Amministrazione e Governo; è per questo motivo che abbiamo tentato fino all'ultimo di ottenere dalle Amministrazioni che attualmente compongono il Comparto sicurezza proposte serie e concrete per affrontare e risolvere le annose problematiche che ci affliggono, prima fra tutte la sempre maggiore mancanza di allineamento dei trattamenti economici che sempre di più danneggia i poliziotti a favore dei militari.

Per ottenere questo risultato, come tutti sapete, la scorsa estate abbiamo organizzammo una manifestazione per il giorno di Ferragosto: l'iniziativa rientrò a fronte di impegni precisi in materia di riallineamento delle nostre posizioni sui militari, che si concretizzarono immediatamente per le posizioni più gravemente sperequate, vale a dire gli ispettori capo provenienti dal soppresso ruolo ad esaurimento.

Ma quello era solo il primo passo del cammino, che doveva proseguire con l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un tavolo tecnico che avrebbe dovuto individuare TUTTE le sperequazioni e TUTTI i disallineamenti esistenti tra personale che espleta attività di polizia e militari, per poi procedere al RIALLINEAMENTO delle posizioni e delle opportunità di carriera (che sono parte integrante del concetto di trattamento economico).

Sappiamo tutti che gli Stati Maggiori non hanno riconosciuto i risultati di quel tavolo e sono andati avanti con un progetto di riordino che non tiene in nessun conto le legittime esigenze dei lavoratori che assicurano la sicurezza interna del Paese ed in questo sono stati di fatto assecondati dalle Amministrazioni civili che, senza nessun tipo di confronto con le organizzazioni sindacali, hanno presentato un progetto di riordino che NON risolve nessuno dei problemi di chi tutti i giorni combatte la criminalità ed assicura il mantenimento dell'ordine pubblico, ma crea le condizioni per far cadere una pioggia di denaro pubblico nelle tasche degli ufficiali delle Forze armate.

Eravamo e restiamo convinti del fatto che i progetti di riforma devono farli le Amministrazioni, utilizzando o reperendo le risorse necessarie, per poi confrontarsi con i rappresentanti del personale e quindi sottoporre il risultato del confronto a Governo e Parlamento; è per questo che, sinora, non avevamo elaborato un nostro progetto dettagliato di riforma, indicandone però con chiarezza inequivocabile le ineludibili linee guida, che erano, rimangono e rimarranno:

1. Il riallineamento delle posizioni e delle opportunità;
2. la separazione del Comparto sicurezza dal Comparto difesa;
3. la contrattualizzazione e riforma della dirigenza;
4. l'istituzione della Commissione interni presso la Camera dei Deputati.

Dopo che, nelle scorse settimane, le Amministrazioni hanno dimostrato di non tenere in nessun conto le esigenze e le istanze del personale, contribuendo a presentare un progetto che non affronta nessuno dei problemi di chi fa polizia, ma anzi li aggrava con mortificazioni economiche e professionali inaudite, [ci siamo visti costretti ad elaborare un progetto dettagliato](#), sul quale ci confronteremo con le rappresentanze militari e civili degli operatori di



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

tutte le Forze di polizia; il risultato di questo confronto verrà poi utilizzato per il confronto diretto con il Governo.

Queste sono le motivazioni e le linee guida che hanno ispirato il nostro lavoro:

1. **Le opportunità di carriera**, ivi comprese le modalità di accesso dall'interno a tutti i ruoli, **sono parte essenziale ed imprescindibile dell'allineamento**, della perequazione ed, in definitiva, del trattamento economico;
2. Per evitare il perpetrarsi ed addirittura la creazione di nuovi disallineamenti e sperequazioni sono stati **eliminati tutti i riferimenti alle peculiarità e specificità delle singole Forze**;
3. Il riferimento a tali elementi è stato viceversa introdotto laddove è stata prevista la separazione dei comparti negoziali;
4. **La contrattualizzazione della dirigenza costituisce elemento indispensabile** della sua valorizzazione, esattamente come è avvenuto per la carriera prefettizia da tutti invocata;
5. E' previsto l'esame da parte di tutti degli schemi di decreto legislativo, non potendosi affermare che, nell'ambito di un riordinamento generale, uno o più soggetti possano non essere interessati a ciò che contemporaneamente fanno gli altri; ciò è quanto si è verificato in passato ed è uno dei motivi per cui si sono verificati e perpetrati disallineamenti e sperequazioni.

Per completare il percorso tracciato dalla delega sarà comunque indispensabile costituire presso la Camera dei Deputati la Commissione "Affari interni", dove trattare le problematiche della sicurezza interna, così come presso la Commissione "Difesa" vengono trattate quelle relative alla sicurezza esterna.

Il confronto è aperto, ma sia subito chiara a tutti la base chiara su cui tutti da oggi dovranno esprimersi in maniera chiara: un poliziotto non può essere uguale ad un soldato.

TRUFFA!

Da Siulp Collegamento Flash del 18 luglio 2005, n. 27

Il progetto lo avevamo intuito da tempo e lo avevamo già denunciato quando con un vero e proprio blitz le Forze armate ottennero un riallineamento delle carriere dei loro sottufficiali che suonava come un vero e proprio schiaffo agli ispettori della Polizia di Stato.

Allora la nostra dura protesta fece sì che fossero almeno riallineati gli ispettori provenienti dal soppresso ruolo ad esaurimento, ma il bilancio rimase altamente negativo: quasi sessantamila marescialli delle Forze armate beneficiarono del riallineamento a fronte di circa 1.500 ispettori. Ma era solo la prima tappa ed oggi finalmente viene allo scoperto quello che fino ad oggi era rimasto tra le righe: adesso vogliono riallineare anche i loro ufficiali, distribuendo qualche briciola a pochissimi poliziotti e mortificando definitivamente i nostri funzionari e la Polizia tutta.



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

Noi diciamo no.

Quando il Parlamento ci ha chiesto di conoscere il nostro punto di vista sulle problematiche ordinamentali siamo stati chiarissimi: l'esigenza primaria è sanare le troppe ed ingiustificabili sperequazioni che esistono oggi nel Comparto sicurezza e difesa tra il personale a status civile e quello a status militare.

Le ingiustizie cominciano già dall'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli: i nostri allievi guadagnano molto meno degli equiparati militari ed hanno un "buco" previdenziale; inoltre hanno una progressione più lenta dei militari e molte meno possibilità di diventare sovrintendenti ed ispettori.

Gli stessi ispettori hanno poi possibilità di fare carriera dall'interno molto più limitate rispetto agli equiparati militari cosicché, paradossalmente, pur essendo l'unica grande Forza ad ordinamento civile, la Polizia di Stato è l'unica ad avere un'organizzazione accentuatamente piramidale, notoriamente tipica dei modelli militari.

Alla radice di questa situazione ci sono problematiche note: la coesistenza all'interno di un unico comparto negoziale di realtà organizzative ed operative inconciliabili tra loro; l'assenza di una sede parlamentare deputata in via esclusiva ad affrontare i temi della sicurezza interna, così come ne esiste una, la Commissione difesa, deputata alla sicurezza esterna; la mancata contrattualizzazione della dirigenza.

Avevamo ottenuto l'istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero dell'interno per individuare le sperequazioni e tracciare il cammino istituzionale da seguire per risolvere le problematiche ed, invece, abbiamo ricevuto oggi una bozza che non sana neanche una delle sperequazioni, escludendo da qualsiasi beneficio molte decine di migliaia di agenti ed assistenti e non affronta neanche una di quelle problematiche.

Ma non basta: si aggravano le sperequazioni anche a danno dei pochissimi poliziotti che otterranno qualche piccolissimo beneficio e ne aggiungono di ulteriori, come la valorizzazione dirigenziale a favore delle molte migliaia di maggiori militari e non ai nostri commissari capo.

Per consentire ad ognuno di voi di riscontrare quali e quante siano le discriminazioni che colpiscono i poliziotti alleghiamo dunque l'elaborato che abbiamo consegnato alle Commissioni parlamentari; per sgombrare il campo da ogni possibile equivoco alleghiamo anche la bozza di truffa che stanno cercando di consumare a danno della Polizia civile: se non verrà ritirata siamo pronti a tutte le forme di protesta che l'Ordinamento democratico ci consente.

**Audizione del 26 maggio 2005 della Segreteria nazionale innanzi
alla I Commissione - Affari costituzionali della Camera dei Deputati
sulle sperequazioni tra Comparto sicurezza e Comparto difesa**

1) Da molto tempo appare obiettivamente condivisa l'esigenza di separare il Comparto difesa del Comparto sicurezza.



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

Nessun dubbio può essere più legittimo sul fatto che si tratta di differenti professionalità, con differenti evoluzioni di carriera e con differenti esigenze di inquadramento in organizzazioni gerarchico-militari per la Difesa, civili per la Sicurezza.

2) Ciò nonostante si insiste, inspiegabilmente, da parte del Parlamento, a tenere uniti due comparti destinati, attesi gravosi impegni sul fronte nazionale ed internazionale della sicurezza, a differenziarsi ulteriormente.

3) Persistono d'altro canto aspetti formali e sostanziali che denunciano l'esistenza di specifiche gravi intollerabili sperequazioni tra Forze armate e Forze di polizia, a danno degli operatori inquadrati negli assetti delle polizie civili.

4) E' molto grave, per noi, quello che è avvenuto con l'emanazione del provvedimento concernente "disposizioni urgenti per il riallineamento delle posizioni di carriera del personale appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica con quello del personale appartenente al ruolo ispettori dell'Arma dei Carabinieri ..." (legge n. 186/2004); per la prima volta il Parlamento ha stanziato risorse a favore di una sola parte dei Comparti Difesa e Sicurezza, destinando 68 milioni di euro per la ricostruzione della carriera di alcuni sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica. Ed escludendo le Forze di Polizia.

5) Siamo pertanto costretti oggi, prima di porre mano ulteriormente a qualsiasi esigenza di riassetto ordinamentale e quindi di riforma dei percorsi di carriera, ad invocare l'urgente indifferibile risanamento delle sperequazioni esistente a danno dei poliziotti.

Se così non sarà, dovremmo assistere ad una ulteriore sperequazione a danno delle forze di polizia, e francamente tale scelta sembrerebbe incomprensibile.

6) Riterremmo d'altra parte incongrua una riforma complessiva tra i due Comparti se a beneficiarne fossero pochi privilegiati con l'esclusione della maggior parte degli operatori, se non della quasi totalità.

Il Siulp è portatore di interessi generali (con oltre 30 mila iscritti appartenenti ad ogni ruolo e qualifica, da agente a dirigente generale), e non può accettare nessuna scelta di convenienza indirizzata a premiare soltanto appartenenti ad alcuni ruoli o ad alcune qualifiche.

Riteniamo che in tema di sicurezza, debbano essere proprio gli interessi generali a prevalere: gli interessi quindi del cittadino ad un migliore servizio di sicurezza, più che l'interesse di qualche operatore ad un rapido miglioramento del proprio percorso di carriera, tanto più se costruito sul danno arrecato a decine di migliaia di colleghi condannati al blocco della propria.

7) Si trascura, d'altra parte, quella che appare la sperequazione più intollerabile, e cioè la situazione di sofferenza nella quale versa la nostra base vittima di una particolare esigenza della nostra Amministrazione: quella di mantenere la dotazione di organico dei ruoli di base superiore rispetto a quella fissata per legge.

Per assicurare un buon livello di sicurezza il Ministero dell'Interno preferisce mantenere i poliziotti nei ruoli di base, perché in questo modo può disporre di forza operativa per i vari servizi.

Questo comporta il fatto che i nostri agenti e i nostri sovrintendenti hanno molte meno possibilità di carriera rispetto ai pari qualifica delle Forze Armate e delle Forze di Polizia a status militare.

Occorre quindi recuperare un corretto assetto degli organici, per consentire le stesse possibilità di progressione in carriera già offerte da altre Amministrazioni ai propri dipendenti.

8) Ci pare utile, in definitiva, elencare alcuni vistosi esempi di evidenti sperequazioni di trattamento ai danni degli operatori della Polizia di Stato.

a) Accesso alla qualifica iniziale:

va subito premesso che nelle Forze di polizia ormai si entra solo dopo aver prestato servizio volontario nelle Forze armate; restando nello stesso ambito gli allievi carabinieri mantengono così il trattamento maturato e percepito nelle Forze armate, mentre gli allievi agenti di Polizia percepiscono un trattamento economico pari a circa la metà che, per giunta, non è utile ai fini previdenziali; va invece meglio a chi accede alla qualifica iniziale del Corpo forestale dello Stato, che viene immediatamente immesso in ruolo come agente, senza transitare nell'ormai anacronistica condizione di "allievo" posizione che, essendo di fatto sprovvista delle più elementari tutele, di fatto versa in una condizione oggi intollerabile.



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

b) Progressione nel ruolo iniziale:

un volontario delle Forze armate che alla fine dei tre-quattro anni di ferma decida di rimanere nella FF.AA., conserva il trattamento economico e l'anzianità maturata anche ai fini della progressione in carriera per cui, una volta entrato in SPE, diviene l'equivalente dell'agente scelto della Polizia di Stato con cinque anni di servizio; lo stesso volontario, se entra nella Polizia di Stato, perde tutta l'anzianità maturata e ricomincia daccapo, facendo l'allievo a metà stipendio.

c) Accesso al ruolo dei sovrintendenti ed equiparati:

oggi di fatto ci sono oltre 65.000 unità nel ruolo degli agenti-assistenti ed una disponibilità di poche centinaia di posti per l'accesso al ruolo immediatamente superiore; ciò implica che un volontario che entri in SPE nelle Forze armate oggi ha di fatto la certezza di accedere all'equiparato ruolo dei sergenti dopo quindici anni di servizio, mentre se viene nella Polizia di Stato dovrà attendere almeno venticinque anni (già oggi l'attesa è di oltre venti).

d) Accesso al ruolo ispettori dall'interno:

pur essendo previsti dal d.lgs. 197/1995 su base annuale e pur essendoci una vacanza d'organico di circa quattromila unità, i concorsi interni per l'accesso al ruolo degli ispettori nella Polizia di Stato non sono mai stati espletati; le Forze di polizia ad ordinamento militare li hanno invece espletati regolarmente tutti gli anni, da dieci anni, e lo stesso hanno fatto fino al corrente anno le Forze armate nelle quali si evidenzia, inoltre, una eccedenza di organico di oltre diecimila unità ammessa anche dal Capo di Stato Maggiore con dichiarazioni pubbliche.

e) Accesso al ruolo ispettori dall'esterno:

si riproduce in parte la situazione relativa alla qualifica iniziale, con sperequazioni ancora maggiori: l'allievo vice ispettore della Polizia di Stato riveste tale qualifica per tutti e diciotto i mesi di corso, mentre l'allineato allievo maresciallo resta allievo per sei mesi per poi essere inquadrato carabiniere allievo, percependo così per dodici mesi un trattamento economico notevolmente superiore ed utile ai fini previdenziali.

f) Accesso alle posizioni apicali dei ruoli ispettori:

la dotazione organica della qualifica apicale nella Polizia di Stato è pari al 25% dell'intero ruolo ispettori, mentre si attesta attorno al 50% per carabinieri e finanza.

Percorso di carriera all'interno delle varie Forze armate e di polizia

***** agenti/assistenti *****

Tizio, Caio, Sempronio, Mevio e Filano assumono servizio lo stesso giorno; in particolare:

1. Tizio inizia il corso di formazione per allievo agente della Polizia di Stato;



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

2. Caio inizia il corso di formazione per allievo carabiniere dell'Arma dei carabinieri;
3. Sempronio inizia la ferma prefissata per essere poi immesso nella Polizia di Stato;
4. Mevio inizia la ferma prefissata per essere poi immesso nell'Arma dei carabinieri;
5. Filano inizia la ferma prefissata per rafferinarsi in una delle altre tre Forze armate.

a) durante i primi tre mesi:

1. L'allievo agente Tizio percepisce una paga corrispondente approssimativamente al 44% della retribuzione della qualifica di agente della Polizia di Stato (equiparata a quella dei gradi equiparati, cioè carabiniere e del 1° caporal maggiore- sottocapo di 3^a classe-aviere capo), mantenendo il trattamento più favorevole solo se proveniente dai ruoli della Polizia di Stato o di altre Forze di polizia (non Forze armate) perdendo l'anzianità eventualmente maturata nel servizio ausiliario, anche come trattenuto nella Polizia di Stato, nonché eventuali trattamenti accessori precedentemente percepiti, come l'assegno per nucleo familiare;
2. L'allievo carabiniere Caio percepisce una paga corrispondente pari al 50% della retribuzione della qualifica di agente della Polizia di Stato; secondo la norma mantiene il trattamento economico più favorevole ed anche l'anzianità pregressa solo se proveniente dal servizio ausiliario nella stessa arma, comprensivo di eventuale competenze accessorie come l'assegno per nucleo familiare; risulta però che detto trattamento più favorevole, compresi eventuali accessori, venga corrisposto anche nel caso di provenienza dal servizio, anche di leva, nelle Forze armate; la retribuzione viene inoltre aggiornata subito dopo ogni rinnovo contrattuale, mentre gli allievi della Polizia di Stato devono attendere anni;
3. Secondo la norma il soldato-comune di 2^a classe o aviere Sempronio dovrebbe percepire una paga pari al 50% (dal 2005 al 60%) della retribuzione della qualifica di agente della Polizia di Stato;
4. Il soldato-comune di 2^a classe o aviere Mevio percepisce la stessa paga di Sempronio;
5. Il soldato-comune di 2^a classe o aviere Filano percepisce la stessa paga di Sempronio.



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

Note:

1. la paga del personale di cui ai punti 1 e 2 è onnicomprensiva e, trattandosi della mera aspettativa della costituzione di rapporto di lavoro, non è soggetta a contribuzione previdenziale;

2. quella del personale di cui ai punti 3, 4 e 5 rientra nel concetto di "servizio militare" ed è pertanto utile ai fini previdenziali ed inoltre va integrata con:

– un'indennità mensile pari al corrispondente in euro dell'importo di lire 200.000, prevista «Ai fini dell'armonizzazione del trattamento economico con quello dei volontari in servizio permanente... » e « ... volta anche a compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio»;

– l'eventuale attribuzione nella percentuale fissata del compenso forfetario di guardia corrisposta per «servizi, armati e non», cioè «servizi presidiari, di caserma e di guardia che per l'espletamento non richiedono specifiche professionalità da parte del personale»; la misura base è di euro 34,00 per ogni otto ore oltre l'orario giornaliero;

– l'eventuale attribuzione del compenso forfetario di impiego «corrisposto al personale impegnato in esercitazioni od in operazioni militari, caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, che si protraggono senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore con l'obbligo di rimanere disponibili nell'ambito dell'unità operativa o nell'area di esercitazione» nella misura base di euro 62,00 giornalieri dal lunedì al venerdì e di euro 124,00 nei giorni di sabato, domenica e festivi.

b) dal terzo al sesto mese:

1. La retribuzione dell'allievo agente Tizio rimane invariata;

2. La retribuzione dell'allievo carabiniere Caio rimane invariata;



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

3. Il soldato-comune di 2^a classe o aviere Sempronio viene promosso caporale-comune di 1^a classe o aviere scelto e, secondo la norma, dovrebbe percepire una paga pari al 60% (dal 2005 al 70%) della retribuzione della qualifica di agente della Polizia di Stato; risulta viceversa che egli percepisca un trattamento economico identico a quello di un agente della Polizia di Stato e qualifiche e gradi corrispondenti;
4. Il soldato-comune di 2^a classe o aviere Mevio percepisce la stessa paga di Sempronio;
5. Il soldato-comune di 2^a classe o aviere Filano percepisce la stessa paga di Sempronio.

Nota: valgono le stesse osservazioni di cui al punto **a)**.

c) dal sesto al dodicesimo mese:

1. Secondo la norma la retribuzione dell'allievo agente Tizio rimane invariata, mentre provvisoriamente egli percepisce lo stesso trattamento di Caio, Sempronio, Mevio e Filano solo perché non è stato ancora approvato il decreto ministeriale che regola lo svolgimento dei corsi per l'accesso alla qualifica di agente;
2. L'allievo carabiniere Caio viene nominato carabiniere allievo e percepisce per intero la retribuzione prevista per l'agente della Polizia di Stato (la stessa cosa accade per gli allievi finanziari del Corpo della guardia di finanza);
3. La retribuzione del caporale-comune di 1^a classe o aviere scelto Sempronio rimane invariata;
4. Il caporale-comune di 1^a classe o aviere scelto Mevio percepisce la stessa retribuzione di Sempronio;
5. Il caporale-comune di 1^a classe o aviere scelto Filano percepisce la stessa retribuzione di Sempronio.

d) dal dodicesimo al diciottesimo mese:



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

1. L'allievo agente Tizio viene nominato agente e percepisce la retribuzione relativa alla qualifica, perdendo il diritto alla fruizione della mensa gratuita, che i numerosissimi casi non è presente neanche a pagamento e fruendo solo in alcune limitate realtà dell'alloggio collettivo;
2. Il carabiniere allievo viene nominato carabiniere e percepisce la retribuzione relativa alla qualifica, mantenendo in ogni caso la possibilità di fruire del vitto in quanto nei luoghi in cui non esistono mense le stazioni sono organizzate in maniera da assicurare il servizio; analogamente avviene per i finanzieri del Corpo della guardia di finanza;
3. Secondo la norma il caporale-comune di 1^a classe o aviere scelto Sempronio dovrebbe percepire una paga pari al 70% di quella dell'agente, cui vanno aggiunte le note di cui al punto a), ivi compreso il mantenimento al diritto ad alloggio e mensa gratuiti; risulta che invece conserva la retribuzione dell'agente ed il diritto a mensa ed alloggio gratuiti;
4. Per il caporale-comune di 1^a classe o aviere scelto Mevio valgono le stesse considerazioni fatte per il pari grado Sempronio;
5. Per il caporale-comune di 1^a classe o aviere scelto Filano valgono le stesse considerazioni fatte per il pari grado Sempronio.

e) dal diciottesimo al trentaseiesimo mese:

1. Il trattamento dell'agente Tizio rimane invariato;
2. Il trattamento del carabiniere Caio rimane invariato;
3. Il caporale-comune di 1^a classe o aviere scelto Sempronio viene nominato caporal maggiore sottocapo o 1° aviere, continuando a percepire lo stesso trattamento;
4. Il caporale-comune di 1^a classe o aviere scelto Mevio viene nominato caporal maggiore sottocapo o 1° aviere, continuando a percepire lo stesso trattamento;



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

5. Il caporale-comune di 1^a classe o aviere scelto Filano viene nominato caporal maggioriesottocapo o 1^o aviere, continuando a percepire lo stesso trattamento.

f) dal trentaseiesimo al quarantaduesimo mese:

1. Il trattamento dell'agente Tizio rimane invariato;

2. Il trattamento del carabiniere Caio rimane invariato;

3. Il caporal maggiore-sottocapo o 1^o aviere Sempronio viene nominato allievo agente della Polizia di Stato, percependo una retribuzione pari approssimativamente al 44% di quella dell'agente perdendo tutti i benefici di cui alla nota al punto a), con l'eccezione della mensa ed alloggio gratuiti;

4. Il caporal maggiore-sottocapo o 1^o aviere Sempronio viene nominato allievo carabiniere, percependo una retribuzione pari approssimativamente al 50% di quella dell'agente perdendo tutti i benefici di cui alla nota al punto a), con l'eccezione della mensa ed alloggio gratuiti;

5. Il caporal maggiore-sottocapo o 1^o aviere Filano viene nominato 1^o caporal maggioriesottocapo di 3^a classe o 1^o aviere scelto, continuando a percepire la retribuzione dell'agente e continuando a percepire tutti i benefici di cui alla nota al punto a), ivi compresi mensa ed alloggio gratuiti; può inoltre partecipare al concorso per sergente (equivalente di vice sovrintendente-vice brigadiere) - prima aliquota di anzianità con amplissima disponibilità di organico.

g) dal quarantaduesimo al quarantottesimo mese:

1. Il trattamento dell'agente Tizio rimane invariato; può inoltre partecipare al concorso per vice sovrintendente - prima aliquota di anzianità, con ridotta possibilità di accesso dovuta ad organico saturo di 18.242 unità a fronte di un organico teorico di 20.000 unità;



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

2. Il trattamento del carabiniere Caio rimane invariato; può inoltre partecipare al concorso per vice brigadiere - prima aliquota di anzianità, ma con ridotte possibilità di progressione giacché ad organico teorico di 20.000 corrisponde già un organico effettivo di ben 19.398;

3. Il trattamento dell'allievo agente Sempronio rimane invariato;

4. L'allievo carabiniere Mevio viene nominato carabiniere allievo e percepisce per intero la retribuzione prevista per l'agente della Polizia di Stato (la stessa cosa accade per gli allievi finanziari del Corpo della guardia di finanza);

5. Il trattamento del 1° caporal maggiore- sottocapo di 3^a classe o 1° aviere scelto Filano rimane invariato.

h) dal quarantottesimo al sessantesimo mese:

1. Il trattamento dell'agente Tizio rimane invariato; può partecipare al concorso per vice sovrintendente - 1^a aliquota;

2. Il trattamento del carabiniere Caio rimane invariato; può partecipare al concorso per vice brigadiere - 1^a aliquota;

3. L'allievo agente Sempronio viene nominato agente e percepisce il relativo trattamento;

4. Il carabiniere allievo Mevio viene nominato carabiniere, continuando a percepire il relativo trattamento (la stessa cosa accade per gli allievi finanziari del Corpo della guardia di finanza);

5. Il 1° caporal maggiore- sottocapo di 3^a classe o 1° aviere scelto Filano viene nominato caporal maggiore scelto-sottocapo di 2^a classe o 1° aviere scelto, percependo la retribuzione dell'agente scelto della Polizia di Stato e continuando a percepire tutti i benefici di cui alla nota al punto **a)**, ivi compresi mensa ed alloggio gratuiti.

i) al sessantesimo mese-quinto anno di servizio:



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

1. L'agente Tizio viene nominato agente scelto e percepisce il relativo trattamento;
2. Il carabiniere Caio viene nominato carabiniere scelto e percepisce il relativo trattamento;
3. L'agente Sempronio continua a percepire lo stesso trattamento; può partecipare al concorso per vice sovrintendente - 1^a aliquota;
4. Il carabiniere Mevio continua a percepire lo stesso trattamento; può partecipare al concorso per vice brigadiere - 1^a aliquota;
5. Il 1° caporal maggiore- sottocapo di 3^a classe o 1° aviere scelto Filano continua a percepire lo stesso trattamento.

l) dal nono anno di servizio:

1. Il trattamento dell'agente scelto Tizio rimane invariato;
2. Il trattamento del carabiniere scelto Caio rimane invariato;
3. L'agente Sempronio viene nominato agente scelto e percepisce il relativo trattamento;
4. Il carabiniere Mevio viene nominato carabiniere scelto e percepisce il relativo trattamento;
5. Il 1° caporal maggiore-sottocapo di 3^a classe o 1° aviere scelto Filano viene nominato caporal maggiore capo-sottocapo di 1^a classe o 1° aviere capo scelto, percependo la retribuzione dell'assistente della Polizia di Stato e continuando a percepire tutti i benefici di cui alla nota al punto **a)**, ivi compresi mensa ed alloggio gratuiti.



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

m) dal decimo anno di servizio:

1. L'agente scelto Tizio viene nominato assistente e percepisce il relativo trattamento;
2. Il carabiniere scelto Caio viene nominato appuntato e percepisce il relativo trattamento;
3. L'agente scelto Sempronio continua a percepire lo stesso trattamento;
4. Il carabiniere scelto Mevio continua a percepire lo stesso trattamento;
5. Il caporal maggiore capo-sottocapo di 1^a classe o 1° aviere capo scelto Filano continua a percepire lo stesso trattamento.

n) dal quattordicesimo anno di servizio:

1. L'assistente Tizio continua a percepire lo stesso trattamento;
2. L'appuntato Caio continua a percepire lo stesso trattamento;
3. L'agente scelto Sempronio viene nominato assistente e percepisce il relativo trattamento;
4. Il carabiniere scelto Mevio viene nominato appuntato e percepisce il relativo trattamento;
5. Il caporal maggiore capo-sottocapo di 1^a classe o 1° aviere capo scelto Filano viene nominato caporal maggiore capo scelto-sottocapo di 1^a classe scelto o 1° aviere capo scelto, percependo la retribuzione dell'assistente capo della Polizia di Stato e continuando a percepire tutti i benefici di cui alla nota al punto a), ivi compresi mensa ed alloggio gratuiti; può partecipare al concorso per sergente - seconda aliquota di anzianità.



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

o) dal quindicesimo anno di servizio:

1. L'assistente Tizio viene nominato assistente capo e percepisce il relativo trattamento; può partecipare al concorso per vice sovrintendente - seconda aliquota di anzianità;
2. L'appuntato Caio viene nominato appuntato scelto e percepisce il relativo trattamento; può partecipare al concorso per vice brigadiere - seconda aliquota di anzianità;
3. L'assistente Sempronio continua a percepire lo stesso trattamento;
4. L'appuntato Mevio continua a percepire lo stesso trattamento;
5. Il caporal maggiore capo scelto-sottocapo di 1^a classe scelto o 1° aviere capo scelto Filano continua a percepire lo stesso trattamento.

p) dal diciannovesimo anno di servizio:

1. L'assistente capo Tizio continua a percepire lo stesso trattamento;
2. L'appuntato scelto Caio continua a percepire lo stesso trattamento;
3. L'assistente Sempronio viene nominato assistente capo e percepisce il relativo trattamento; può partecipare al concorso per vice sovrintendente - seconda aliquota di anzianità;
4. L'appuntato Mevio viene nominato appuntato scelto e percepisce il relativo trattamento; può partecipare al concorso per vice brigadiere - seconda aliquota di anzianità;



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

5. Il caporal maggiore capo scelto-sottocapo di 1^a classe scelto o 1° aviere capo scelto Filano continua a percepire lo stesso trattamento.

Note: gli appartenenti al ruolo degli appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza che abbiano conseguito i requisiti minimi per il collocamento in quiescenza conseguono la promozione al grado di vice brigadiere all'atto della cessazione dal servizio per motivi diversi dall'infermità; gli appuntati scelti della finanza conseguono la promozione a maresciallo all'atto del collocamento in quiescenza per infermità dovuta a causa di servizio.

***** sovrintendenti *****

Tizio, Caio, Sempronio e Mevio vengono promossi lo stesso giorno; in particolare:

1. Tizio viene promosso vice sovrintendente Polizia di Stato ed inizia a percepire il relativo trattamento; può partecipare (insieme agli agenti con almeno tre anni di servizio ed agli ispettori) al concorso interno per l'accesso al ruolo dei commissari, qualifica: commissario, titolo di studio: laurea;
2. Caio viene promosso vice brigadiere dell'Arma dei carabinieri ed inizia a percepire il relativo trattamento; all'atto del collocamento a riposo senza demerito viene promosso al grado superiore.
3. Sempronio viene promosso vice brigadiere del Corpo della Guardia di finanza ed inizia a percepire il relativo trattamento; a partire dal compimento del sesto anno di servizio, all'atto del collocamento in quiescenza senza demerito e per motivi diversi dall'infermità, consegue la promozione al grado di maresciallo di complemento; può partecipare all'assegnazione del 10% dei posti disponibili nel concorso interno per l'accesso al ruolo speciale, qualifica: sottotenente, titolo di studio: laurea;
4. Mevio viene promosso sergente ed inizia a percepire il relativo trattamento; all'atto del collocamento a riposo senza demerito viene promosso al grado superiore.

a) al compimento del settimo anno di servizio nel ruolo:



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

1. Tizio viene promosso sovrintendente Polizia di Stato ed inizia a percepire il relativo trattamento;
2. Caio viene promosso brigadiere dell'Arma dei carabinieri ed inizia a percepire il relativo trattamento; all'atto del collocamento a riposo senza demerito viene promosso al grado superiore;
3. Sempronio viene promosso brigadiere del Corpo della Guardia di finanza ed inizia a percepire il relativo trattamento; mantiene il diritto, all'atto del collocamento in quiescenza senza demerito e per motivi diversi dall'infermità, a conseguire la promozione al grado di maresciallo di complemento;
4. Mevio viene promosso sergente maggiore ed inizia a percepire il relativo trattamento; all'atto del collocamento a riposo senza demerito viene promosso al grado superiore.

b) al compimento del settimo anno di servizio nella qualifica/grado:

1. Tizio viene promosso sovrintendente capo Polizia di Stato ed inizia a percepire il relativo trattamento; anche se in possesso di particolari meriti e benemeritenze non può essere promosso alla qualifica superiore ed accedere al ruolo degli ispettori.
2. Caio viene promosso brigadiere capo dell'Arma dei carabinieri ed inizia a percepire il relativo trattamento; all'atto del collocamento a riposo senza demerito viene promosso al grado superiore; per particolari meriti e benemeritenze può essere promosso al grado superiore ed accedere al ruolo degli ispettori;
3. Sempronio viene promosso brigadiere capo del Corpo della Guardia di finanza ed inizia a percepire il relativo trattamento; all'atto del collocamento a riposo viene promosso al grado superiore; per particolari meriti e benemeritenze può essere promosso al grado superiore ed accedere al ruolo degli ispettori;
4. Mevio viene promosso sergente maggiore capo ed inizia a percepire il relativo trattamento; all'atto del collocamento a riposo senza demerito viene promosso al grado superiore; per particolari meriti e benemeritenze può essere promosso al grado superiore.
Nota: gli appartenenti al ruolo dei brigadieri del Corpo della Guardia di finanza che abbiano conseguito i requisiti minimi per il collocamento in quiescenza conseguono la promozione al grado di maresciallo all'atto della cessazione dal servizio per motivi diversi dall'infermità; gli appuntati scelti della finanza conseguono la promozione a maresciallo all'atto del collocamento in quiescenza per infermità dovuta a causa di servizio.



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

***** ispettori *****

Tizio, Caio, Sempronio e Mevio assumono servizio lo stesso giorno; in particolare:

1. Tizio inizia il corso di formazione per allievo vice ispettore della Polizia di Stato dopo aver sostenuto un concorso che richiede il possesso di conoscenze giuridiche specialistiche di livello universitario, dovendo sostenere una prova preselettiva basata su quiz a risposta multipla, due prove scritte ed una prova orale;
2. Caio inizia il corso di formazione per allievo maresciallo dell'Arma dei carabinieri, dopo aver sostenuto una prova scritta ed una orale di cultura generale; fino al 31 agosto 1995 era sufficiente il possesso del titolo di studio della scuola media inferiore;
3. Sempronio inizia il corso di formazione per allievo maresciallo nella Guardia di Finanza, dopo aver sostenuto una prova scritta ed una orale di cultura generale; fino al 31 agosto 1995 era sufficiente il possesso del titolo di studio della scuola media inferiore;
4. Mevio inizia il corso di formazione per allievo maresciallo e gradi equivalenti in una delle altre tre Forze armate, dopo aver sostenuto una prova scritta ed una orale di cultura generale; fino al 31 agosto 1995 era tratto dai militari di truppa che avevano compito un anno di servizio di leva ed era sufficiente il possesso del titolo di studio della scuola media inferiore.

a) durante i primi sei mesi:

1. L'allievo vice ispettore Tizio percepisce una paga corrispondente approssimativamente al 50% della retribuzione della qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato (equivalente a quella dei gradi equiparati, cioè maresciallo ordinario-capo di 3^a classe, maresciallo di 3^a classe); tuttavia gli allievi militari ricevono gli aggiornamenti subito dopo i rinnovi contrattuali, mentre gli allievi devono attendere anni;
2. L'allievo maresciallo Caio percepisce una paga corrispondente pari al 50% della retribuzione della qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato;
3. L'allievo maresciallo Sempronio percepisce una paga che identica a quella di allievo maresciallo dell'Arma dei carabinieri e corrispondente pari al 50% della retribuzione della qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato;



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

4. L'allievo maresciallo Mevio percepisce una paga identica a quella di allievo maresciallo dell'Arma dei carabinieri e corrispondente pari al 50% della retribuzione della qualifica di vice ispettore della Polizia di Stato.

Note:

1. la paga del personale di cui ai punti 1, 2 e 3 è onnicomprensiva e, trattandosi della mera aspettativa della costituzione di rapporto di lavoro, non è soggetta a contribuzione previdenziale;
2. tuttavia il servizio prestato dal personale di cui ai punti 2, 3 e 4 rientra nel concetto di "servizio militare" ed è pertanto utile ai fini previdenziali, a differenza del servizio prestato dall'allievo Tizio;
3. inoltre gli allievi Caio e Sempronio, se provenienti da altri ruoli delle Forze di polizia ed armate, conservano il trattamento economico più favorevole, comprensivo di eventuali indennità fisse come l'assegno per nucleo familiare ed il trattamento di missione qualora spettanti; per Mevio accade la stessa cosa solo se proveniente dallo stesso Corpo della guardia di finanza; a Tizio il trattamento più favorevole viene attribuito nel caso provenga da una qualunque delle Forze di polizia, ma esclude le indennità accessorie.

b) dal sesto al diciottesimo mese:

1. La retribuzione dell'allievo vice ispettore Tizio rimane invariata, anche sotto il profilo della mancata copertura previdenziale e della mancata attribuzione delle competenze accessorie;
2. L'allievo maresciallo Caio viene nominato carabiniere e percepisce il relativo trattamento economico o il trattamento economico più favorevole, eventualmente integrato da competenze accessorie come riportato in nota al punto a);
3. L'allievo maresciallo Sempronio viene nominato finanziere e percepisce il relativo trattamento economico o il trattamento economico più favorevole, eventualmente integrato da competenze accessorie come riportato in nota al punto a);



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

4. E' da ritenersi che l'allievo maresciallo Mevio percepisca identico trattamento rispetto all'allievo maresciallo Caio.

c) dal diciottesimo mese:

1. Tizio viene nominato vice ispettore, iniziando a percepire il relativo trattamento economico;
2. Caio viene nominato maresciallo, iniziando a percepire il relativo trattamento economico;
3. Sempronio viene nominato maresciallo, iniziando a percepire il relativo trattamento economico;
4. Mevio viene nominato maresciallo-capo di 3^a classe, maresciallo di 3^a classe, iniziando a percepire il relativo trattamento economico;

d) dal diciottesimo mese:

1. Tizio viene promosso ispettore, iniziando a percepire il relativo trattamento economico; può partecipare (insieme agli agenti con almeno tre anni di servizio ed ai sovrintendenti) ai concorsi interni per l'accesso al ruolo dei commissari, qualifica: commissario, titolo di studio: laurea;
2. Caio viene nominato maresciallo ordinario, iniziando a percepire il relativo trattamento economico; può partecipare al concorso per l'accesso al ruolo tecnico-logistico degli ufficiali, qualifica: tenente, titolo di studio: laurea;
3. Sempronio viene nominato maresciallo ordinario, iniziando a percepire il relativo trattamento economico; a partire dal terzo anno nel ruolo se proveniente dall'interno o dal settimo anno nel ruolo se proveniente dall'esterno può partecipare all'assegnazione del 40% dei posti disponibili nel concorso interno per l'accesso al ruolo speciale, qualifica: sottotenente, titolo di studio: diploma;



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

4. Mevio viene nominato maresciallo ordinario-capo di 2^a classe, maresciallo di 2^a classe, iniziando a percepire il relativo trattamento economico.

e) dal nono anno nel ruolo-settimo anno nella qualifica/grado:

1. Tizio viene promosso ispettore capo, iniziando a percepire il relativo trattamento economico;

5. Caio viene nominato maresciallo capo, iniziando a percepire il relativo trattamento economico; può partecipare al concorso per l'accesso al ruolo speciale degli ufficiali, qualifica: sottotenente, titolo di studio: diploma;

6. Sempronio viene nominato maresciallo capo, iniziando a percepire il relativo trattamento economico;

7. Mevio viene nominato maresciallo capo-capo di 1^a classe, maresciallo di 1^a classe, iniziando a percepire il relativo trattamento economico.

f) dal diciassettesimo anno nel ruolo-ottavo anno nella qualifica/grado:

1. Tizio potrebbe essere promosso ispettore superiore sups nell'ambito del 50% dei posti disponibili nell'organico della qualifica; l'organico della qualifica consiste in 6.000 unità teoriche ed, a seguito dell'applicazione del DL 238/2004, oltre 7.500 unità effettive nell'ambito delle totali 24.000 teoriche e 20.956 effettive del ruolo ispettori all'interno delle 107.536 unità effettive dell'intera Polizia di Stato, dunque: Caio non ha alcuna possibilità effettiva di conseguire la promozione alla qualifica per un'assoluta mancanza di posti in organico;

2. Caio potrebbe essere promosso maresciallo aiutante sups nell'ambito dei posti disponibili nell'organico del grado; l'organico del grado consistente in 13.500 unità teoriche e 11.559 unità effettive nell'ambito delle totali 29.531 unità teoriche e 29.122 effettive del ruolo ispettori all'interno delle 100.847 dell'intera Arma dei carabinieri; le promozioni «a scelta» (per merito comparativo) riguardano il 70% dell'aliquota di personale da promuovere, che annualmente non può superare 1/30 dell'organico del ruolo (pari a 985 unità); il restante 30% delle max 985 unità annuali viene promosso «a scelta per esami»; inizia a percepire il relativo trattamento economico; dunque: Caio può contare su circa duemila vacanza in organico e fino a mille promozioni annue. Nota: fino a tutto il 2001 le promozioni a scelta sono state effettuate senza alcun limite di



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

posti, calcolando anche l'anzianità nel ruolo dei sottufficiali posseduta prima del 1995 e decorrenza dal giorno successivo al raggiungimento del 17° anno di servizio; può partecipare all'assegnazione del 50% dei posti disponibili nel concorso interno per l'accesso al ruolo speciale, qualifica: sottotenente, titolo di studio, diploma;

3. Sempronio potrebbe essere promosso maresciallo aiutante nell'ambito dei posti disponibili nell'organico del grado; l'organico del grado consistente in 11.500 unità teoriche e 8.491 unità effettive nell'ambito delle totali 21.950 unità teoriche e 22.384 effettive del ruolo ispettori all'interno delle 63.675 dell'intero Corpo della guardia di finanza; le promozioni «a scelta» (per merito comparativo) riguardano il 70% dell'aliquota di personale da promuovere, che annualmente non può superare 1/20 dell'organico del ruolo (pari a 1.098 unità); il restante 30% delle max 1.098 unità annuali viene promosso «a scelta per esami»; dunque: Sempronio può contare su circa duemila vacanza in organico e fino a mille promozioni annue.

Nota: fino a tutto il 2001 le promozioni a scelta sono state effettuate senza alcun limite di posti, calcolando anche l'anzianità nel ruolo dei sottufficiali posseduta prima del 1995 e decorrenza dal giorno successivo al raggiungimento del 17° anno di servizio;

4. Mevio potrebbe essere promosso primo maresciallo nell'ambito dei posti disponibili nell'organico del grado; l'organico del grado consistente in 15.217 unità teoriche e 20.941 unità effettive (a seguito del riallineamento) nell'ambito delle totali 50.725 unità teoriche e 67.155 effettive del ruolo ispettori all'interno delle 127.126 delle Forze armate; le promozioni «a scelta» (per merito comparativo) riguardano il 70% dell'aliquota di personale da promuovere, che annualmente non può superare 1/30 dell'organico del ruolo (pari a 1.691 unità); il restante 30% delle max 1.691 unità annuali viene promosso «a scelta per esami»; a seguito del riallineamento dal 2004 al 2020 le promozioni avverranno a prescindere dall'organico del grado, restando limitate solo dalla percentuale annua sull'organico del ruolo; dunque: l'unico limite alla promozione di Mevio è la percentuale rispetto al ruolo, per cui per sedici anni può contare su 1.691 promozioni annue, ripristinando la clausola di salvaguardia di fatto che ha consentito la promozione al compimento entro il diciassettesimo anno di servizio ai sottufficiali "riallineati" delle Forze armate e, fino a tutto il 2001, a quelli delle Forze di polizia ad ordinamento militare; può partecipare, per non più di due volte, al concorso per l'accesso al ruolo degli ufficiali, con il grado di tenente, consistente in una prova scritta di cultura generale ed una orale «in materia di interesse generale, inclusa la cultura civica»; non è richiesto il possesso di alcun titolo di studio.

f) dal quindicesimo anno nella qualifica/grado apicale:

1. Tizio potrebbe conseguire la denominazione di ispettore superiore sups «sostituto commissario» teoricamente senza limitazione di posti; di fatto: Caio non ha alcuna possibilità effettiva di conseguire la denominazione in quanto non ha potuto conseguire la promozione alla qualifica di ispettore superiore sups per un'assoluta mancanza di posti in organico; per lo stesso motivo inoltre non ha potuto conseguire neppure lo scatto aggiuntivo/parametro superiore propedeutico all'attribuzione della denominazione; anche



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

se in possesso di particolari meriti e benemeritenze non può essere promosso alla qualifica superiore ed accedere al ruolo dei commissari.

2. Caio potrebbe conseguire la qualifica di maresciallo aiutante sups «luogotenente» nell'ambito di una aliquota annua pari ad 1/22 dell'organico del ruolo degli ispettori (29.531 unità), vale a dire fino a 1.342 unità annue; per particolari meriti e benemeritenze può essere promosso al grado superiore ed accedere al ruolo degli ufficiali;

3. Sempronio potrebbe conseguire la qualifica di maresciallo aiutante «luogotenente» nell'ambito di una aliquota annua pari ad 1/20 dell'organico del grado dei marescialli aiutanti (11.500 unità), vale a dire fino a 575 unità annue; per particolari meriti e benemeritenze può essere promosso al grado superiore ed accedere al ruolo degli ufficiali;

4. Mevio potrebbe conseguire la qualifica di primo maresciallo «luogotenente» nell'ambito di una aliquota annua ordinariamente pari ad 1/22 ma che, a seguito del «riallineamento», sarà pari ad 1/11 dell'organico del grado dei marescialli aiutanti (15.217 unità), vale a dire fino a 1 384 unità annue (anziché 692); per particolari meriti e benemeritenze può essere promosso al grado superiore ed accedere al ruolo degli ufficiali.

LA BOZZA TRUFFA

Articolo 1

**(Riordinamento delle carriere del personale
delle forze di polizia e delle forze armate)**

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta dei Ministri interessati di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, nonché dei Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, se non proponenti, uno o più decreti legislativi:

- a) per il riordinamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché delle Forze Armate, secondo linee finalizzate ad incrementare la funzionalità delle relative Amministrazioni o Corpi ed a valorizzare le risorse umane, omogeneamente a quanto già previsto per i dipendenti civili dello Stato, ferme restando le specificità conseguenti all'appartenenza alle Forze Armate o di polizia ed i rispettivi compiti istituzionali ed attribuzioni;
- b) per il riordinamento della dirigenza del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali di grado corrispondente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, in armonia con i trattamenti economici della dirigenza pubblica e tenuto conto delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

- c) per la ridefinizione del procedimento negoziale e di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, al fine di razionalizzare la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e di quello delle Forze armate, in relazione alle specifiche e rispettive peculiarità.

2. Saranno adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'ambito delle risorse disponibili e dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, i decreti legislativi recanti:

- a) l'unificazione dei ruoli del personale appartenente ai ruoli degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti e qualifiche o gradi corrispondenti, assicurando una ripartizione degli organici coerente con le esigenze di funzionalità delle Amministrazioni e con i principi di sostanziale equivalenza ed allineamento dei trattamenti economici, tenuto conto delle rispettive peculiarità, prevedendo:
 - 1. la revisione delle procedure di avanzamento nelle qualifiche dei sovrintendenti e corrispondenti, mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con verifica finale, ovvero mediante procedure di avanzamento a scelta ed aggiornamento professionale, tenendo anche conto della professionalità acquisita con l'anzianità, ed assicurando, comunque, l'avanzamento alla qualifica di sovrintendente capo, o il trattamento economico corrispondente, prima della cessazione dal servizio, salvo demerito;
 - 2. per le Forze Armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, l'ulteriore facoltà di stabilire altre modalità di accesso ai gradi di sergente e corrispondenti, anche per concorso interno, ovvero ad anzianità, nonché di prevedere disposizioni transitorie volte a disciplinare, fino al raggiungimento delle consistenze organiche stabilite dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il graduale passaggio alle nome a regime, anche prevedendo di mantenere, in tutto o in parte, l'accesso nel grado di sergente secondo la procedura di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;
- b) interventi perequativi, anche di carattere economico, finalizzati ad assicurare il sostanziale allineamento delle carriere e dei trattamenti economici fondamentali del personale appartenente ai ruoli degli ispettori e corrispondenti, tenendo reciprocamente conto di quelli spettanti ai marescialli delle Forze armate, anche in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1-bis, comma 18, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito con modificazioni dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, nonché, in armonia con la disciplina del pubblico impiego, la valorizzazione economica o economico-funzionale degli ispettori – sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e dei sostituti commissari e dei luogotenenti e del personale di grado, qualifica o denominazione corrispondenti;
- c) l'unificazione dei ruoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e di quelli corrispondenti sanitari e tecnico-scientifici della Polizia di Stato, nonché dei ruoli del Corpo Forestale dello Stato di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, tenuto conto delle disposizioni in vigore per l'accesso alla dirigenza pubblica, fermi restando l'ordinamento gerarchico delle carriere e le funzioni di ciascuna qualifica e riconoscimento, nell'ambito del graduale processo di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle funzioni dirigenziali per i vice questori aggiunti e per il personale delle qualifiche



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

corrispondenti, mediante l'attribuzione di un'indennità perequativa di base, in luogo dell'assegno di valorizzazione dirigenziale, prevedendo:

1. l'estensione del medesimo modello dirigenziale agli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, ferma restando la specificità dei compiti rispettivamente attribuiti, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, prevedendone il completamento del processo di valorizzazione dirigenziale con riferimento ai maggiori ed ai tenenti colonnelli ed agli ufficiali di grado corrispondente;
2. conseguenti modificazioni dell'ordinamento del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato ovvero la sua soppressione;
3. correlate modificazioni ed integrazioni, in relazione alle specificità e peculiarità operative, degli ordinamenti dei ruoli direttivi del Corpo della Polizia Penitenziaria, anche attraverso la rideterminazione degli organici coerente con le esigenze di funzionalità dell'Amministrazione.

d) la ridefinizione del procedimento negoziale e di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

e) le disposizioni transitorie eventualmente occorrenti che non comportino l'inquadramento nei ruoli superiori.

3. Al completamento dei riordinamenti di cui al comma 1 e, particolarmente, alla valorizzazione ed ai riallineamenti economici del personale civile e militare della qualifica o grado iniziale del ruolo di base, all'integrazione dei contenuti economici dei trattamenti dirigenziali per i vice questori aggiunti, i maggiori e i tenenti colonnelli ed il personale di qualifica o grado corrispondente, si provvede con successivi decreti legislativi, da adottarsi entro il 30 giugno 2007, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, mediante finanziamenti da iscrivere annualmente nella legge finanziaria, in coerenza con quanto previsto dal Documento di programmazione economico finanziaria. A tal fine, in appendice al predetto Documento, saranno individuate le occorrenze finanziarie per la graduale attuazione dei riordinamenti di cui al comma 1.

4. I decreti di cui ai commi 2 e 3 dovranno comunque garantire la sostanziale equivalenza dei riordinamenti e dei trattamenti economici fissi e continuativi del personale interessato.

5. Gli schemi di decreto legislativo di cui ai commi 2 e 3 saranno trasmessi alle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale rispettivamente interessati, perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di 20 giorni dalla ricezione dello schema stesso, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta.

6. Lo schema di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3 deve essere corredato da relazione tecnica ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

7. I decreti legislativi di cui al comma 3 la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

8. Provvedimenti correttivi potranno essere adottati, con le modalità previste dal presente articolo, entro l'anno successivo alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 2 e 3.

Articolo 2

(Trattamenti economici e giuridici per il personale dirigente
delle Forze di polizia e delle Forze armate)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005 e fino a quando non saranno approvate le norme per la determinazione dei contenuti del rapporto di impiego del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate i relativi trattamenti sono determinati come segue:

- a) gli stipendi, l'indennità integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi del personale dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, comprese le indennità di posizione e perequativa, sono adeguati di diritto annualmente in ragione degli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresa l'indennità integrativa speciale. La percentuale dell'adeguamento annuale è determinata entro il 30 aprile di ciascun anno con decreto del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Se i dati necessari non sono disponibili entro i termini previsti, l'adeguamento è effettuato nella stessa misura percentuale dell'anno precedente, salvo successivo conguaglio;
- b) le disposizioni normative e quelle relative ai trattamenti accessori previste dagli accordi sindacali e dalle procedure di concertazione per il personale di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, sono estese ai dirigenti civili e militari delle Forze di polizia e delle Forze armate, nell'ambito degli stanziamenti destinati dalla legge finanziaria ai miglioramenti economici del predetto personale. Parimenti si provvede alla ridefinizione delle indennità operative, fondamentali e supplementari, per i dirigenti militari delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, e dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia, in ragione degli incrementi previsti dalle medesime procedure, assicurando in ogni caso la corrispondenza degli incrementi medi delle due indennità, e ferma restando la detrazione, su entrambe le indennità, degli aumenti applicati per effetto di quanto previsto dall'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dalla lettera a) del presente articolo.

2. All'attuazione del comma 1 si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Amministrazioni interessate, nell'ambito delle risorse da destinare ai sensi dell'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto.

3. Al comma 5 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i dirigenti civili e militari delle Forze di polizia e delle Forze Armate, sono indicate altresì le somme occorrenti per l'estensione dei miglioramenti, derivanti dai provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali e delle procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195."



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

4. Nella fase di prima applicazione delle procedure di cui al comma 1, lettera a), entro il 30 aprile 2005, il Ministero dell'economia e delle finanze definisce, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica e sentite le Amministrazioni interessate, il quadro delle esigenze ai fini della determinazione delle risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 24, comma 5, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai miglioramenti economici per il personale di cui al presente articolo, per la perequazione dei trattamenti economici del personale dirigente delle forze di polizia e delle forze armate, anche in raffronto con le restanti categorie di personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per lo sviluppo del processo di valorizzazione dirigenziale di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, ed all'articolo 24, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, continuano ad applicarsi al personale dirigente delle forze di polizia e delle forze armate anche per l'anno 2005, a titolo di anticipazione, solo se, entro il 30 aprile dello stesso anno, non sono disponibili i dati di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo.

Articolo 3

(Disposizioni relative alla Polizia Penitenziaria)

1. Il beneficio della riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, previsto dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, si applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo.

2. All'articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 e successive modificazioni, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente : "2-bis. Per i vincitori dei concorsi interni complessivi 1.757 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami - n. 12 dell'1 febbraio 2000, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata, senza alcun effetto economico anche ai fini della promozione alle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo, al 31 dicembre 2000."

3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo, valutati in 267.000 euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento previsto, per il medesimo anno, dall'articolo 1, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Bozza del 1° agosto 2005

Articolo 1

*(Riordinamento dei ruoli e della progressione in carriera
del personale delle forze di polizia e delle forze armate)*



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, su proposta dei Ministri interessati e di concerto con il Ministro per la funzione pubblica nonché dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa, se non proponenti, uno o più decreti legislativi:

a) per il riordinamento dei ruoli e della progressione in carriera del personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché delle Forze armate, secondo linee finalizzate a valorizzarne le rispettive risorse umane allineando, omogeneamente a quanto già previsto per i dipendenti civili dello Stato, a parità di posizione relativa ed assoluta, sia gli effettivi trattamenti economici che le effettive opportunità di progressione ordinamentale ed economica, tenendo altresì conto delle modificazioni intervenute nel reclutamento e nell'assetto ordinamentale delle Forze armate a seguito dell'istituzione del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente effettivo;

b) per la ridefinizione del procedimento negoziale e di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, prevedendo l'allargamento delle materie oggetto di contrattazione, distinti stanziamenti finanziari e distinte procedure negoziali per il personale delle Forze di polizia ed il personale delle Forze armate, al fine di assicurare l'aderenza dei rispettivi procedimenti alle specifiche esigenze e rispettive peculiarità;

c) per la ridefinizione del contenuto del rapporto di impiego dei ruoli dirigenziali del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile mediante l'inquadramento all'interno di essi del personale attualmente inquadrato nel ruolo dei commissari e corrispondenti e l'istituzione di un'apposita area negoziale, in stretta analogia a quanto verificatosi per il personale appartenente alla carriera prefettizia e per il personale appartenente alla carriera diplomatica.

2. Al fine di dare attuazione ai principi di cui al comma precedente saranno adottati, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti:

a) la previsione dell'inquadramento nella qualifica di agente scelto e corrispondenti immediatamente dopo il superamento del corso di formazione annuale, all'inizio del quale verrà immediatamente immesso in ruolo con la qualifica di agente e corrispondenti, del personale che accede alle Forze di polizia dopo aver terminato la ferma in qualità di volontario nelle Forze armate e la conseguente riduzione di anni quattro dell'anzianità minima prevista per l'accesso alla qualifica superiore per il personale che all'atto di entrata in vigore dei decreti legislativi appartenga al ruolo degli assistenti ed agenti e corrispondenti;

b) la costituzione ovvero la ricostruzione, senza oneri a carico degli interessati, della posizione previdenziale per il personale che abbia rivestito una qualsiasi delle qualifiche di allievo nell'ambito delle Forze di polizia a partire dall'entrata in vigore del sistema di calcolo contributivo;

c) la corresponsione al personale che, proveniente dal servizio in qualità di volontario nelle Forze armate, abbia rivestito la qualifica di allievo agente e corrispondenti nell'ambito delle Forze di polizia della differenza tra il trattamento economico percepito durante il corso di formazione iniziale e quello che avrebbe percepito nello stesso periodo permanendo nelle predette Forze armate;

d) la ridefinizione delle modalità di accesso alle qualifiche iniziali delle Forze di polizia anche prevedendo l'obbligo del possesso del titolo di studio di istruzione secondaria o equivalente;



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

e) l'unificazione, nell'ambito di ciascuna delle Forze di polizia ed armata, dei ruoli degli assistenti ed agenti e corrispondenti e quello dei sovrintendenti e corrispondenti, prevedendo l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente e corrispondenti mediante scrutinio a ruolo aperto e per merito assoluto da effettuarsi a regime dopo cinque anni di servizio prestati nella qualifica di assistente capo e corrispondenti; per il personale in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi si applica la riduzione della permanenza minima nella qualifica di cui alla precedente lettera a);

f) la previsione nelle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo e corrispondenti, di limiti di organico complessivi che assicurino l'esatta equivalenza percentuale, nell'ambito di ciascuna Forza di polizia ed armata, del rapporto tra la consistenza organica prevista per il personale da inquadrarsi a regime nelle qualifiche sottostanti e la consistenza organica del complesso delle richiamate due qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo e corrispondenti; il limite di organico complessivo tra le due qualifiche in ciascuna delle Forze non potrà comunque essere inferiore al limite complessivo dei ruoli dei sovrintendenti e corrispondenti attualmente e rispettivamente esistenti;

g) l'inquadramento, anche in soprannumero riassorbibile con le normali vacanze, nelle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo e corrispondenti del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti e corrispondenti alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, prevedendo:

1. l'inquadramento nella qualifica di sovrintendente per il personale inquadrato in tale ruolo da meno di sette anni; per il personale che ha avuto accesso al ruolo dei sovrintendenti e corrispondenti mediante concorsi banditi prima del 14 marzo 2001 l'inquadramento avviene previa rideterminazione dell'anzianità a far data dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui ciascuno di detti concorsi è stato bandito;

2. l'inquadramento nella qualifica di sovrintendente capo per il personale inquadrato in tale ruolo da più di sette anni e meno di quattordici, ivi compreso il periodo in cui ha rivestito la qualifica di assistente capo – ufficiale di polizia giudiziaria e corrispondenti;

3. l'attribuzione del trattamento economico del sovrintendente capo con otto anni nella qualifica al personale inquadrato in tale ruolo da più di quattordici anni, ivi compreso il periodo in cui ha rivestito la qualifica di assistente capo – ufficiale di polizia giudiziaria e corrispondenti;

h) il personale inquadrato ai sensi della lettera precedente conserva, ai fini dell'avanzamento alla qualifica o alla posizione economica superiore l'anzianità di servizio maturata nella qualifica precedente per la parte eccedente all'anzianità minima necessaria a conseguire l'inquadramento nella nuova qualifica;

i) ferma restando l'esatta equivalenza percentuale, nell'ambito di ciascuna Forza di polizia ed armata, del rapporto tra la consistenza organica prevista per personale da inquadrarsi a regime nelle qualifiche sottostanti e la consistenza organica di ciascuna delle qualifiche di sovrintendente e sovrintendente capo di cui alla precedente lettera c), resta impregiudicata per l'Esercito, la Marina militare e l'Aeronautica militare, l'ulteriore facoltà di stabilire altre modalità di accesso ai gradi corrispondenti alla qualifica di vice sovrintendente, anche per concorso interno, ovvero ad anzianità, nonché di prevedere disposizioni transitorie volte a disciplinare, fino al raggiungimento delle consistenze



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

organiche stabilite dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, il graduale passaggio alle norme a regime, anche prevedendo di mantenere, in tutto o in parte, l'accesso nel grado di sergente secondo la procedura di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

j) la previsione dell'esatta equivalenza percentuale, nell'ambito di ciascuna Forza di polizia ed armata, del rapporto tra la consistenza organica prevista per il personale da inquadrarsi a regime nel nuovo ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti e corrispondenti e la consistenza organica del ruolo degli ispettori;

k) la previsione di una migliore e più precisa definizione delle funzioni del ruolo degli ispettori e corrispondenti, nonché delle varie qualifiche in cui esso si articola;

l) la previsione che, qualora specifiche esigenze di una o più delle Forze di polizia e armate richiedesse una consistenza organica del ruolo degli ispettori percentualmente superiore rispetto ai ruoli sottostanti in confronto a quella determinatasi tra le Forze che hanno raggiunto l'omogeneizzazione e non si fosse ancora provveduto alla ridefinizione dei contenuti dei rapporti di impiego di cui al comma 1, lettera b), la o le Forze interessate dovranno provvedere all'istituzione una o più qualifiche o posizioni economiche subordinate rispetto a quelle iniziali dei ruoli ispettori e corrispondenti delle Forze che risulteranno omogeneizzate, inquadrando la percentuale di personale che risultasse in esubero rispetto ai rapporti proporzionali tra ruolo ispettori e ruoli sottostanti nell'ambito delle predette Forze omogeneizzate;

m) la previsione che almeno il settanta per cento del ripianamento degli organici del ruolo ispettori nelle Forze in cui risulterà carente in base al principio delineato nella precedente lettera i) debba avvenire nell'arco di sette anni con l'immissione nella qualifica iniziale del predetto ruolo mediante concorsi annuali straordinari riservati al personale inquadrato nel ruolo dei sovrintendenti all'atto dell'entrata in vigore dei decreti delegati in possesso dei titoli e dei requisiti previsti;

n) la previsione che il restante trenta per cento del ripianamento degli organici del ruolo ispettori nelle Forze in cui risulterà carente in base al principio delineato nella precedente lettera i) debba avvenire nell'arco dello stesso periodo di cui alla lettera precedente con la graduale immissione nella qualifica iniziale del predetto ruolo mediante concorsi annuali straordinari riservati al personale appartenente all'istituendo ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti in possesso di un'anzianità di servizio di almeno cinque anni, nonché dei titoli e dei requisiti previsti;

o) la previsione della conferma a regime delle percentuali di accesso al ruolo degli ispettori mediante l'immissione tramite concorso pubblico per il cinquanta per cento dei posti annualmente disponibili e per il restante cinquanta per cento tramite concorsi interni;

p) la previsione dell'esatta equivalenza percentuale, nell'ambito del ruolo ispettori e corrispondenti di ciascuna Forza di polizia ed armata, del rapporto tra la consistenza organica prevista per il personale da inquadrarsi a regime nella qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e corrispondenti, nonché nelle posizioni gerarchiche ed economiche soprastanti esistenti e da istituirsi;

q) la previsione della soppressione di tutte le qualifiche di "allievo", con immissione diretta nella qualifica iniziale del ruolo cui si accede;



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

r) la previsione della riduzione complessiva dei tempi minimi di percorrenza per l'accesso alle varie qualifiche del ruolo degli ispettori, prevedendo:

1. la permanenza nella qualifica di vice ispettore e corrispondenti per la sola durata del corso di formazione iniziale, sia che vi si acceda a seguito di pubblico concorso che tramite procedure interne e la conseguente promozione alla qualifica di ispettore immediatamente dopo il superamento del medesimo corso di formazione;
2. l'estensione a regime della permanenza minima di cinque anni per l'accesso alla qualifica di ispettore capo e corrispondenti;
3. la soppressione dell'accesso per concorso alla qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza;
4. la previsione, per l'accesso ad anzianità e nel limite dei posti disponibili alla qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, della permanenza minima di sedici anni nel ruolo degli ispettori e corrispondenti, ivi compreso quella eventualmente maturata prima del 1° agosto 1995 nei ruoli dei sottufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate ovvero dei sovrintendenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, se più favorevole rispetto alla permanenza minima di anni otto nella qualifica di ispettore capo e corrispondenti;
5. la soppressione della posizione economica di ispettore superiore “di primo livello”;
6. la previsione dell'attribuzione della denominazione di «sostituto commissario» e corrispondenti agli ispettori superiori – sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e corrispondenti che abbiano raggiunto un'anzianità di servizio nella qualifica di almeno otto anni.

s) il conseguente inquadramento, nell'ambito del ruolo degli ispettori e corrispondenti:

1. nella qualifica di ispettore e corrispondenti del personale che riveste, all'atto dell'entrata in vigore dei decreti delegati, la qualifica di vice ispettore e corrispondenti;
2. nella qualifica di ispettore capo del personale che riveste la qualifica di ispettore da oltre cinque anni;
3. nella qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, anche in soprannumero riassorbibile con le normali vacanze, del personale inquadrato nel ruolo degli ispettori da oltre sedici anni, ivi compresa quella eventualmente maturata prima del 1° settembre 1995 nei ruoli dei sottufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate ovvero dei sovrintendenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile;
4. nella qualifica di ispettore superiore – istituto ufficiale di pubblica sicurezza con l'attribuzione della denominazione di «sostituto commissario», anche in soprannumero riassorbibile con le normali vacanze, del personale inquadrato nella qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.

t) Ai fini dell'ulteriore progressione in carriera il personale inquadrato ai sensi della lettera precedente conserva l'anzianità di servizio eventualmente eccedente quella minima



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

necessaria all'inquadramento stesso eventualmente maturata nel ruolo degli ispettori prima dell'inquadramento;

u) la valorizzazione economica e funzionale di tutto il personale rivestente, alla data di entrata in vigore dei decreti delegati la qualifica di ispettore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nell'ambito delle Forze di polizia che alla data di entrata in vigore dei decreti delegati non abbiano istituito ovvero abbiano soppresso i ruoli direttivi speciali mediante la costituzione di un ruolo direttivo articolato nelle tre qualifiche di vice commissario, commissario e commissario capo da equipararsi ai gradi degli ufficiali inferiori e subalterni delle Forze armate con contestuale soppressione del ruolo dei commissari e corrispondenti ove esistenti;

v) la definizione dell'organico complessivo di tale ruolo in seimilacinquecento unità, la definizione delle modalità di accesso ad esso a regime tramite concorso interno riservato al personale che rivesta la qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza in possesso di diploma di laurea di primo livello appartenente alle classi di laurea che danno accesso alle lauree di secondo livello attualmente utili per l'accesso al sopprimendo ruolo dei commissari ed equivalenti, nonché la definizione della progressione in carriera con modalità analoghe a quelle attualmente previste per gli ufficiali inferiori e subalterni delle Forze armate, ivi compreso il requisito della laurea specialistica per l'accesso alla qualifica di commissario capo;

w) l'inquadramento in via transitoria del personale di cui alla precedente lettera u) nelle prime due qualifiche del ruolo direttivo di cui alla medesima lettera, anche in soprannumero riassorbibile, secondo i seguenti criteri:

1. nella prima qualifica, da equipararsi a quella di sottotenente, il personale che riveste la qualifica di ispettore superiore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "di primo livello";

2. nella seconda qualifica, da equipararsi a quella di tenente, il personale cui è attribuita la denominazione di «sostituto commissario».

x) Ai fini del computo dell'anzianità di servizio necessaria per il conseguimento della promozione alla qualifica superiore il personale inquadrato ai sensi della lettera precedente conserva l'anzianità di servizio maturata prima dell'inquadramento;

y) la valorizzazione economica e funzionale del personale rivestente, alla data di entrata in vigore dei decreti delegati, la qualifica di ispettore – sostituto ufficiale di pubblica sicurezza nell'ambito delle Forze di polizia che alla data di entrata in vigore dei decreti delegati abbiano istituito ovvero non abbiano soppresso ruoli direttivi speciali comunque denominati nel limite numerico complessivo di seimilacinquecento unità comprendendo in tale dotazione organica complessiva anche quella dei ruoli speciali comunque denominati;

z) la previsione, per tutte le qualifiche, della promozione alla qualifica superiore, salvo demerito, il giorno precedente a quello del collocamento in quiescenza;

aa) la predisposizione di tutte le disposizioni transitorie e di ordinamento necessarie alla realizzazione delle finalità di cui sopra, all'applicazione di tali disposizioni in quanto compatibili al personale dei ruoli tecnici ove esistenti, nonché alla abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibili.



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

Articolo 2

*(Adozione di un unico modello dirigenziale per i funzionari
e gli ufficiali superiori delle Forze di polizia e delle Forze armate)*

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge su proposta dei Ministri interessati di concerto con il Ministro per la funzione pubblica nonché dei Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno e della difesa, se non proponenti, uno o più decreti legislativi prevedenti:

a) l'unificazione, nell'ambito di un unico ruolo dirigenziale, dei ruoli di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 e di quelli corrispondenti sanitari e tecnico-scientifici della Polizia di Stato, nonché dei ruoli del Corpo Forestale dello Stato di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, prevedendo l'inquadramento al suo interno di tutti gli attuali commissari capo e vice questori aggiunti e per il personale delle qualifiche corrispondenti;

b) analogo modello dirigenziale per gli ufficiali superiori delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate, ferma restando la specificità dei compiti rispettivamente attribuiti, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, prevedendo il medesimo completamento del processo di valorizzazione dirigenziale con riferimento ai maggiori ed ai tenenti colonnelli ed agli ufficiali di grado corrispondente;

c) identiche opportunità per il personale di tutte le Forze di polizia ed armate in possesso dei titoli previsti nell'ambito di ciascuna di essa di accesso ai predetti ruoli dirigenziali in termini di posti annualmente disponibili rispetto al totale degli accessi complessivi, che non potrà comunque essere inferiore al cinquanta per cento degli accessi annuali;

d) la riduzione del percorso formativo necessario all'accesso al predetto ruolo dirigenziale in maniera direttamente proporzionale alla quantità ed alla qualità dell'esperienza pregressa nell'ambito della Forza di appartenenza;

e) le disposizioni transitorie e di coordinamento occorrenti al fine di armonizzare alle nuove disposizioni la progressione economica del personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali ovvero destinatario del relativo trattamento economico.

Articolo 3

(Risorse finanziarie, pareri ed approvazione)

1. I decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno finanziati, oltre che dalle risorse disponibili e dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, mediante il reperimento di ulteriori ed idonee risorse da realizzarsi mediante la legge finanziaria 2006; i decreti legislativi di cui all'art. 2 saranno finanziati mediante il reperimento di idonee risorse da realizzarsi mediante la legge finanziaria 2006.

2. Tutti schemi dei decreti legislativi di cui all'art. 1 saranno trasmessi a tutte le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di 20 giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 1, al Parlamento affinché le competenti



SINDACATO ITALIANO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA SEGRETERIA NAZIONALE

commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta.

3. Tutti schemi dei decreti legislativo di cui all'art. 2 saranno trasmessi a tutte le organizzazioni sindacali rappresentative del personale direttivo e dirigente sul piano nazionale e agli organismi di rappresentanza militare del personale perché possano esprimere il proprio parere entro il termine di 20 giorni dalla ricezione degli schemi stessi, trascorso il quale il parere si intende favorevole. Essi saranno, inoltre, trasmessi, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza dei termini di cui al comma 1 dell'art. 1, al Parlamento affinché le competenti commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica esprimano il proprio parere. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti delegati qualora tale parere non sia espresso entro 30 giorni dalla richiesta.

*Qual è la tua
idea di carriera?*

LISCIA

GASATA

**O
SIULP?**

Se la pensi come noi,
non perdere tempo
con le bollicine. **ISCRIVITI**



Il partito dei generali ha sollevato un **POLVERONE ISTITUZIONALE** e, con false promesse, ricerca una maggioranza **"SCHIACCIANTE"** per **INSABBIARE**, per sempre, la gestione **CIVILE** della **SICUREZZA**

FERMIAMOLI



**NASCONDONO
A TUTTI CHE...**

- l'organico di AGENTI ed ASSISTENTI è oltre il **DOPPIO** di quello della **TRUPPA** delle Forze armate, così nel tempo **GUADAGNIAMO MENO**, progrediamo più lentamente ed abbiamo meno opportunità di **CARRIERA**; i **SOTTUFFICIALI** sono infatti più del **DOPPIO** dei nostri **ISPETTORI**
- anche l'organico dei sottufficiali di grado **APICALE** è il **DOPPIO** di quello dei nostri **ISPETTORI SUPERIORI**, mentre quello degli **UFFICIALI** è il quadruplo di quello dei nostri **FUNZIONARI**
- vogliono fare **SUBITO** il **RIORDINO** per evitare di fare **PRIMA** il **GIUSTO RIALLINEAMENTO** a nostro favore e mantenere così tutti i loro **VANTAGGI ECONOMICI** ed **ORDINAMENTALI**

Per questo noi vogliamo **PRIMA**: eliminare le **SPEREQUAZIONI**; **SEPARARE** i Comparti **"Sicurezza"** e **"Difesa"**; **ISTITUIRE** la Commissione interni e **CONTRATTUALIZZARE** la dirigenza, per...

**RIORDINARE
AD ARMI PARI.**

